

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 04 soggetti esclusi

art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

art. 9 ABROGATO

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione

art. 10 bis presentazione della domanda

art. 10 ter cause di inammissibilità della domanda

art. 10 quater comunicazione di avvio del procedimento

art. 11 istruttoria della domanda

art. 11 bis commissione di valutazione

art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

art. 18 riparto delle risorse ai beneficiari

art. 19 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

art. 20 bis cause di inammissibilità della domanda

art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

art. 22 riparto delle risorse ai beneficiari

art. 23 concessione ed erogazione dell'incentivo.

Capo III rendicontazione degli incentivi

art. 24 rendicontazione e relativa documentazione

art. 24 bis presentazione della rendicontazione

art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis obblighi del beneficiario

art. 25 bis obblighi del beneficiario

art. 25 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

art. 25 quater ispezioni e controlli

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 27 spese ammissibili

art. 28 spese non ammissibili

art. 29 documentazione giustificativa delle spese

art. 30 ABROGATO

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 31 rinvio

art. 32 disposizione transitoria

art. 33 entrata in vigore

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione,

prevalentemente in ambito regionale, di festival, festival multidisciplinari, rassegne, e concorsi nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo, di dipendenza o di lavoro autonomo o di lavoro professionale, retribuito.

5. ABROGATO

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) festival di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente (salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce "festival multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- b) festival multidisciplinare: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono contemporaneamente sia nel settore della musica che della danza che della prosa, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- c) rassegna di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- d) stagione musicale o attività concertistica: una pluralità di manifestazioni nel settore della musica, effettuate in un arco temporale lungo, generalmente da settembre a giugno, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che sono organizzate o sono direttamente realizzate ed eseguite, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- e) concorso: concorso a rilevanza internazionale, nazionale o regionale in ambito teatrale o musicale o della danza, ovvero multidisciplinare, atto a valorizzare e premiare talenti e giovani talenti con un premio in danaro, valorizzandone la carriera e lo sviluppo artistico, da realizzarsi prevalentemente in ambito regionale;
- e bis) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 04 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis e 28, comma 2, della legge;
- b) gli enti locali e i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.

Art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacolo dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival di spettacolo dal vivo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 3.000 all'anno (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 3 giorni e non deve durare più di 40 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 5 eventi principali all'interno del festival e di eventi collaterali collegati;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico.

- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival, pari o superiore a euro 120.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. ABROGATO

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival multidisciplinari, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival multidisciplinari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 5.000 all'anno (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival multidisciplinari organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 8 giorni e non deve durare più di 30 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 20 eventi principali complessivi all'interno del festival, sia nel settore del teatro, che nel settore della musica, che nel settore della danza;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, liberi professionisti, ecc.), di almeno 2 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico.
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival multidisciplinare e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival multidisciplinare, pari o superiore a euro 700.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. ABROGATO

- 4. I soggetti di cui al comma 1, devono avere al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacolo dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di rassegne, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04, i soggetti privati i soggetti pubblici, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 all'anno (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunte almeno alla decima edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la rassegna deve durare almeno 40 giorni;
- b) la rassegna si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) la rassegna si deve svolgere in luoghi diversi;
- d) realizzazione di almeno 8 eventi principali all'interno della rassegna e di eventi collaterali collegati;
- e) la rassegna deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- f) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della rassegna, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla rassegna, liberi professionisti ecc.), di almeno 1 unità amministrativa, organizzativa, artistica e tecnica.
- g) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla rassegna e dei contributi, anche regionali, afferenti alla rassegna, pari o superiore a euro 60.000,00;
- h) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- i) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei

diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. ABROGATO

4. I soggetti di cui al comma 1, devono avere al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di stagioni musicali o attività concertistiche, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di stagioni o attività concertistiche di musica e danza, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 all'anno (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la stagione o attività concertistica si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) realizzazione di almeno 10 eventi principali all'interno della stagione o attività concertistica e di eventi collaterali collegati;
- c) la stagione o attività concertistica deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- d) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della stagione o attività concertistica, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla stagione o attività concertistica, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico;
- e) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla stagione o attività concertistica e dei contributi, anche regionali, afferenti alle stesse, pari o superiore a euro 50.000,00=;
- f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. ABROGATO

4. I soggetti di cui al comma 1, devono avere al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di premi, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 04, i soggetti pubblici; i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di concorsi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, con la medesima denominazione e modalità organizzativa, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il concorso si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) il concorso deve prevedere la presenza di una giuria qualificata;
- c) il concorso deve prevedere un montepremi complessivo di almeno euro 10.000,00;
- d) il concorso deve prevedere un numero minimo di 25 partecipanti effettivi, al netto di eventuali preselezioni, provenienti da almeno 4 diverse nazionalità;
- e) contrattualizzazione ad hoc per l'organizzazione del concorso, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al concorso, -liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico.
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal concorso e dei contributi, anche regionali, afferenti al concorso, pari o superiore a euro 50.000,00;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. ABROGATO

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 9 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

ABROGATO

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare al massimo due domande di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più di due domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A, unitamente dal curriculum vitae del direttore artistico, ove previsto;
 - d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;
 - e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
 - f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 25 bis;
 - g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 10 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, e 8, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e bis).

Art. 10 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) presentate in numero di tre o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - c) prive dei documenti indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b) e comma 3;
 - d) prive di procura firmata;
 - e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10 bis, comma 1;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10 bis, comma 2;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 10 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 11 istruttoria della domanda

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

2. Il Servizio, all'esito dell'attività, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. ABROGATO

4. ABROGATO

Art. 11 bis commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 *sexies* della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Conservatori del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche ed ai concorsi

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali aventi ad oggetto, rispettivamente, i festival, i festival multidisciplinari, le rassegne, le stagioni musicali o attività concertistiche e i concorsi.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 80, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D ed E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 80, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;

- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati F e G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 85, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

Art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati H e I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 80, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;

- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.

Art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A_i e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati L e M>.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati L e M, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato M;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggi complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e L.

Art. 18 riparto delle risorse ai beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 12.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

3. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.

6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 19 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 18, comma 2, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.

Art. 20 bis cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 18;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 20, comma 2, lettere a) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 10 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 20, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 21, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11 bis.

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multimediali, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, 16, comma 1, e 17, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 2, e 17, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.

4. Si applicano gli articoli 13, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival, 14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali, 15, commi 3 e 4, per la realizzazione delle rassegne, 16, commi 3 e 4 per la realizzazione delle stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 3 e 4, per la realizzazione dei premi.

Art. 22 riparto delle risorse ai beneficiari

1. Si applica l'articolo 18, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 18, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, commi 3 e 4, 13, commi 2 e 3, per i festival, 14, commi 2 e 3, per i festival multidisciplinari, 15, commi 2 e 3, per le rassegne, 16, commi 2 e 3, per le stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 2 e 3, per i concorsi, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 12 siano superiori a quelle dell'annualità precedente non si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 23 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art. 24 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 24 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.
3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e bis).
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d), e 20, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
 - c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 25 ter.
- 5 La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III bis Obblighi del beneficiario

Art. 25 bis obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4, 6, comma 4, 7, comma 4 e 8, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, e 8;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 24 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 25 quater;
 - h) ad apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 25 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera e), è attestato con dichiarazione sostitutiva predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 24, con le modalità e i termini di cui all'articolo 24 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
3. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 25 quater ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 27 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;
- b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;
- c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;
- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;
- f) spese per premi in denaro, nella tipologia di finanziamento stabilita dall'articolo 8;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e

alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

3 bis. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.

Art. 28 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 29 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto

rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 30 ABROGATO

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 32 disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4.

2. Solo per il primo triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 10 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del festival	//	//	buono	discreto	insufficiente
7) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione, o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

realità associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
11) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500

Allegato D

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival multidisciplinare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato E

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
2) numero di spettatori	più di 8000	da 7001 a 8000	da 6001 a 7000	da 5001 a 6000	meno di 5000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni (anche sponsor tecnici), o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato F

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale della rassegna	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) forme di co-produzione e co-organizzazione, promozione congiunta, coinvolgimento di artisti in maniera congiunta	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
13) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato G

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato H

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della stagione	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale della stagione musicale o dell'attività concertistica	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
12) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione (criterio valido in via transitoria solo per l'anno 2020, prima annualità del triennio di finanziamento 2020-2022)	//	//	buono	discreto	insufficiente

Allegato I

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato L

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del concorso annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) numero e qualità di iniziative collaterali alla rappresentazione del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
8) curriculum vitae dei membri della giuria	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato M

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 26	da 21 a 25	da 14 a 20	da 11 a 13	10
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, da soggetti che utilizzano l'Art bonus regionale ai sensi dell'art. 7, commi 21 e ss. della legge regionale 13/2019	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente